



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, gli articoli 6, comma 17, 7-bis, comma 2, e 8, comma 1;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale prot. RAGE/AD/49/T del 22 gennaio 2019, acquisita con protocollo 1842/DVA del 28 gennaio 2019, relativa al progetto "Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate" presentata da Raffineria di Gela S.p.A.;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 11 febbraio 2019;

PRESO ATTO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 18) alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, "*ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato ove la modifica o l'estensione sono di per sé conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 28 gennaio 2019, nonché le integrazioni volontarie di cui alla nota prot. RAGE/AD/196/T del 27 marzo 2019, acquisita al prot. DVA/7861 del 27 marzo 2019 e la documentazione integrativa fornita dal proponente con nota prot. RAGE/AD/496/T del 17 settembre 2019, acquisita al prot. DVA/23435 del 17 settembre 2019, sulla richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. 16077 dell'11 giugno 2019, acquisita al prot. 14861/DVA dell'11 giugno 2019;

VISTE le pubblicazioni sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenute in data 1 marzo 2019 e 17 settembre 2019, degli avvisi relativi

"Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate"- VIP:4485
Decreto di compatibilità ambientale

alla presentazione della predetta documentazione integrativa ai fini della consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che:

- a) il progetto è localizzato nel comune di Gela in provincia di Caltanissetta nell'ambito dell'esistente installazione di proprietà della Raffineria di Gela S.p.A.;
- b) il progetto prevede la modifica dell'impianto Palm Oil Treatment –POT- autorizzato con Decreto VIA/AIA n. 00218 del 7 agosto 2017 e la costruzione di una nuova area logistica per l'approvvigionamento via terra di cariche di seconda generazione;
- c) con la modifica proposta la capacità di lavorazione complessiva del ciclo green, pari a 816.000 t/a, rimane invariata, ma si richiede di poter utilizzare quantitativi maggiori (fino ad un massimo di 400.000 t/a) di cariche di seconda generazione, quali grassi animali ed oli esausti di frittura;
- d) il quantitativo di biocarburanti e biocombustibili complessivamente prodotti resterà invariato e sarà pari a 680.000 t/a.

CONSIDERATO che:

- a) il progetto ricade parzialmente in due siti della Rete Natura 2000, ovvero il SIC ITA050001 “Biviere e Macconi di Gela” e la ZPS ITA050012 “Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela”;
- b) ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il procedimento di VIA comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e che con riferimento alle sopra citate aree della rete Natura 2000 il proponente ha predisposto una Relazione di incidenza ambientale;
- c) le incidenze del progetto con le citate aree sono state esaminate nell'ambito del parere n. 3249 del 31 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS secondo le cui valutazioni “a valle delle analisi dei singoli fattori d'impatto risulta che il progetto in esame non avrà incidenze sull'integrità del SIC e della ZPS”

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ACQUISITO il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 16824 del 3 giugno 2020, che ha confermato le prescrizioni di cui al precedente parere n. 32532 del 12 dicembre 2018 con cui lo stesso Ministero ha accertato l'ottemperanza della prescrizione B1 contenuta nel decreto VIA/AIA n. 218 del 7 agosto 2017 riguardante l'”Avvio produzione idrocarburi della Raffineria di Gela –G2 project Step 2”;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3249 del 31 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che con nota prot. 31403/MATTM in data 4 maggio 2020, alla luce del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3249 del 31 gennaio 2020, la ex DVA - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale ha chiesto di acquisire dalla Commissione stessa indicazioni in merito al possibile superamento della prescrizione A.8 del decreto VIA/AIA n. 218 del 7 agosto 2017, alla luce di quanto riportato

“Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate”- VIP:4485
Decreto di compatibilità ambientale

nelle premesse del citato parere n. 3249 del 31 gennaio 2020 secondo cui “il proponente intende incrementare la quantità di cariche di seconda generazione alimentabili agli impianti green della raffineria, superando la prescrizione A8 del Decreto VIA/AIA n.000218 del 07/08/17”;

ACQUISITO il parere n. 17 del 4 settembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS con cui si conferma la prescrizione A.8 del decreto VIA/AIA n. 218 del 7 agosto 2017 in base alla quale il Proponente dovrà inviare con cadenza annuale il Rapporto riassuntivo di cui al paragrafo 3.1 del PMC;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 27050 del 30 settembre 2019, costituito da n. 4 pagine;
- b) il parere positivo con prescrizioni n. 3249 del 31 gennaio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 26 pagine;
- c) il parere n.17 del 4 settembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 5 pagine;

CONSIDERATO CHE:

- a) l’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l’autorità competente a verificare l’ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- c) in ragione della modifica operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza con la normativa sopra richiamata e con i pareri tecnici acquisiti;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto “Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell’impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate” localizzato nella raffineria di Gela, in provincia di Caltanissetta, presentato da Raffineria di Gela S.p.A. con sede legale in Gela (CL), via Contrada Piana del Signore, 1, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

“Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell’impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate”- VIP:4485
Decreto di compatibilità ambientale

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3249 del 31 gennaio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 27050 del 30 settembre 2019. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Raffineria di Gela S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Sicilia, alla Provincia di Caltanissetta, al Comune di Gela e all'ARPA Sicilia.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data

“Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate”- VIP:4485
Decreto di compatibilità ambientale

di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini